

**AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO
CON MODALITA' DI VENDITA TELEMATICA ASINCRONA****Procedura Esecutiva Immobiliare R.G.E. N. 49/2025****Giudice dell'Esecuzione dott. Paolo Gilotta****Professionista Delegato e Custode Giudiziario: avv. Maurizio Pavirani****Gestore della Vendita telematica: Aste Giudiziarie InLinea spa**

Si dà pubblico avviso che nell'esecuzione immobiliare indicata in epigrafe, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c, con ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 15.12.2025 e comunicata in data 18.12.2025, è stata conferita al Professionista delegato **Avv. Maurizio Pavirani**, delega alle operazioni di vendita, da svolgersi con la **modalità telematica cosiddetta asincrona** del seguente immobile:

LOTTO UNICO**A)****Descrizione del compendio immobiliare:**

Edificio di civile abitazione cielo – terra, con accesso indipendente, disposta su due piani, facente parte di un fabbricato di tipo binato, con proservizio costituito da una tettoia in legno e corte esclusiva. L'immobile è ubicato nel Comune di Fusignano (RA), in località Rossetta, via Rossetta II Punta n. 87 (catastralmente allibrato ancora al civ. 62), in zona rurale a Nord-Est, a circa 5 km in linea d'aria dal centro del Comune di Fusignano.

Consistenza (sup. lorda arr.): abitazione al piano terra mq 71, piano primo mq 78, cantina mq 7,00 tettoia mq 12,00 e corte esclusiva mq 157 c.a.

L'edificio si sviluppa su piano terra e primo, presenta struttura in muratura portante intonacata e tinteggiata, con copertura a falde rivestita in coppi di laterizio. Le facciate sono intonacate e tinteggiate con esclusione della porzione al piano primo sulla facciata Nord, dove risulta realizzato solo parzialmente un isolamento a cappotto, incompleto. L'ingresso al piano terra è protetto da una pensilina in legno e coppi, i bancali delle finestre sono realizzati in mattoni faccia a vista. Gronde e pluviali sono in lamiera di rame, gli scuretti esterni in alluminio verniciato, gli infissi sono in PVC con vetrocamera e zanzariere. La corte è completamente recintata da un muretto con rete metallica plastificata, sorretta da pali infissi in un muretto in c.c.a., con copertina in elementi di laterizio lungo i confini laterali. Sul fronte strada è presente un muretto di cinta con pilastri in mattoni a vista, completi di capitelli, che sostengono un cancello carrabile a due ante a battente in acciaio verniciato e traforato a laser, dotato di apertura motorizzata, oltre a un cancellino pedonale.

La corte è interamente pavimentata con mattoncini autobloccanti in calcestruzzo colorato; al suo interno è presente un pozzo rifinito in mattoni a vista e intonaco tinteggiato, in armonia con le finiture del fabbricato. All'interno è possibile l'accesso e il parcheggio almeno di due veicoli. L'abitazione ha ingresso principale sul prospetto fronte strada e un accesso secondario dal locale ripostiglio sul fianco Est.

L'abitazione interna è composta come segue.

Piano terra: ingresso su disimpegno di mq 3,20, locale soggiorno di mq 23,30 con caminetto muratura, bagno di mq 2,40, cucina di mq 19,00 e ripostiglio di mq 6,80 accessibile anche dall'esterno. Al piano terra in adiacenza al corpo abitativo risultano presenti un locale cantina di m 5,60 che ospita la centrale termica con caldaia, boiler acqua calda sanitaria e l'impianto del collettore solare e una tettoia in legno.

Piano primo: disimpegno/ballatoio di mq 5,60 di arrivo da scala interna in arredo dal locale

soggiorno sottostante, bagno finestrato di mq 4,20, due camere rispettivamente di mq 17,50 e mq 18,80 di cui una con altro bagno finestrato dedicato di mq 14,00.

Identificazione Catastale

I beni immobili oggetto di stima risultano così identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Fusignano (RA):

Foglio 18 particella 61 sub 3 – cat. A/4 – cl. 1 – vani 7 – Superficie catastale 161 mq, R.C. Euro 263,91, via Rossetta Seconda Punta n. 62, Piano T – 1

Il fabbricato, di cui le unità sono parte, insiste su un'area identificata al Catasto Terreni del Comune di Fusignano identificata al Foglio 18 particella 61 – Ente Urbano di mq 250.

Confini

- il mappale 61 confina a Nord e a Ovest con mappale 60 (fabbricato adiacente) ragioni

[REDACTED], a sud con strada via

Rossetta, a Est con mappale 62 e 63 (fabbr.) ragioni [REDACTED]

[REDACTED] salvo altri.

Esistenza di parti comuni e servitù

Dall'esame dell'atto di provenienza non risultano parti comuni e servitù trascritte.

Situazione occupazionale

l'immobile risulta libero e nella disponibilità della proprietà che ha consegnato le chiavi al Custode.

Indagine amministrativa, destinazione urbanistica e regolarità edilizia, regolarizzazioni e spese per sanatorie

Dalla indagine amministrativa compiuta dal C.T.U. emerge:

“Titoli edilizi

Presso gli Uffici dello Sportello Unico Edilizia del Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Comune di Fusignano si è presa visione dei seguenti titoli abilitativi e documentazione amministrativa:

- Autorizzazione n. 180/1951 Prot. Edil. 1284 del 14.04.1951 per “Ampliamento del fabbricato in via Rossetta 62”.

- Autorizzazione n. 268/1982 Prot. Edil. 2130 del 06.04.1982 per “Ripasso manto di copertura e rifacimento intonaco e infissi”.

- Concessione in sanatoria n.217/1986 Prot. Edil. 2248 del 25.03.1986 rilasciata in data 11.01.1992 per “Costruzione: pollaio mq 12,47, cantina mq 5,47, ripostiglio mq 7,09, ripostiglio mq 12, 47, sgombero mq 9,70, b gno mq 3,66. In Fusignano Via Rossetta UII Punta n. 89 – N.C.E.U. Fg.18 mapp.61”

- Autorizzazione n. 802/1986 Prot. Edil. 5222 del 07.07.1986 per “Tinteggiatura esterna fabbricato via Rossetta n.87”.

- Autorizzazione n. 1921/1994 Prot. Edil. 5328 del 11.07.1994 per “Formazione impianto metano. Installazione cassette porta contatore a filo esterno recinzione. Sostituzione caldaia a gasolio con nuova caldaia a metano, murale e di pari potenzialità, in fabbricato via Rossetta II Punta n.87”.

- Autorizzazione n. 3910/1998 Prot. Edil. 3146 del 04.04.1998 per “Ripasso manto di copertura con sostituzione dei coppi rotti, in civile abitazione via Rossetta n.89 Fusignano”.

- Autorizzazione n. 7902/2012 Prot. Edil. 32594 del 27.07.2012 per “Opere Art. 6 comma 2, Rifacimento intonaco interno ed esterno, pavimenti, rivestimenti e infissi via Rossetta n.87”.

Per quanto riguarda **la conformità catastale**, le risultanze della CTU sono le seguenti:

“Premesso che la sagoma del fabbricato corrisponde per forma e posizione a quanto rappresentato nell’estratto di mappa catastale, dagli accertamenti eseguiti durante il sopralluogo si sono riscontrate le seguenti difformità tra lo stato attuale rilevato e quanto rappresentato nella planimetria catastale dell’immobile.

Piano terra – area cortiliva:

- nella zona frontistante l’accesso carrabile non risulta più esistente il corpo indipendente indicato come proservizio con w.c. annesso;*
- in fondo al lotto è presente una tettoia con struttura in legno priva di tamponamento frontale in sostituzione del pollaio e del ripostiglio soprastante adiacenti al fabbricato abitativo.*

Abitazione piano terra:

- sul fianco del fabbricato non è più presente la scala esterna in muratura di collegamento tra il piano terra e il piano primo. Detto collegamento verticale è sostituito da scala in arredo interna con struttura in ferro e gradini in legno con accesso dal soggiorno del piano terra;*
- nel locale soggiorno a piano terra risulta esservi una diversa distribuzione interna per demolizione di parte del muro divisorio del corridoio di ingresso e della parete che definiva un altro vano a destinazione sgombero. E’ presente inoltre un bagno ricavato anch’esso da parte del corridoio non più esistente;*
- tra il vano cucina al piano terra e la camera al piano primo non risulta più esistente la scala interna di collegamento;*
- nel locale ripostiglio dopo la cucina non risultano i gradini indicati nella planimetria ma questo è alla stessa quota del pavimento della cucina.*

Abitazione piano primo:

- è presente un ballatoio-disimpegno di arrivo dalla scala in arredo e un bagno che sono stati ricavati riducendo la camera più grande;*
- nella camera più piccola è stato chiuso il solaio in corrispondenza della scala demolita che collegava la cucina sottostante e la porta di accesso dal ballatoio risulta in diversa posizione;*
- il bagno esistente risulta ampliato per demolizione dei divisori del locale sgombero attiguo ed è stata tamponata una finestra.*

E’ presente solo su alcuni muri perimetrali un isolamento posto internamente costituito da termo cappotto il cui spessore non è indicato nella planimetria catastale”

Per quanto riguarda **le difformità edilizie**, il CTU ha rilevato che tra lo stato attuale rilevato e quanto rappresentato nell’elaborato grafico della pratica di Condono risultano le seguenti difformità:

Premesso che il fabbricato è già rappresentato nelle mappe catastali di primo impianto e la sagoma del fabbricato originario rappresentato nelle mappe corrisponde per forma e posizione all’immobile attuale con eccezione della tettoia in legno posta sul fondo del lotto e della scala esterna di collegamento tra piano terra e piano primo.

Il corpo di fabbrica prospiciente la strada, riprodotto nella planimetria catastale e visibile dalla documentazione fotografica allegata al Condono del 1986, non risultava rappresentato in alcuna concessione successiva, si ritiene pertanto che detto volume, non più esistente, non fosse legittimo.

I proservizi a pollaio al piano terra e il locale ripostiglio ad esso soprastante, oggi sostituiti dalla tettoia in legno e il locale sgombero al piano primo, venivano legittimati con la Concessione in sanatoria presentata nel 1986.

Il fabbricato attuale differisce da quanto rappresentato nella pratica per ampliamento del 1951 e il condono del 1986, per quanto rilevato e illustrato di seguito:

Piano terra – area cortiliva:

- in fondo al lotto è presente tettoia con struttura in legno priva di tamponamento frontale verso la corte in sostituzione del locale a destinazione pollaio con ripostiglio soprastante.

Abitazione piano terra:

- sul fianco del fabbricato non è più presente la scala esterna in muratura di collegamento tra il piano terra e il piano primo. Detto collegamento verticale è stato realizzato con scala in arredo con struttura in ferro e gradini in legno all'interno del vano soggiorno al piano terra;

- sempre in detto locale soggiorno al piano terra risulta esservi una diversa distribuzione interna per demolizione di parte del muro divisorio del corridoio di ingresso e della parete che definiva un altro vano a destinazione sgombero. E' presente inoltre un bagno ricavato anch'esso da parte del corridoio non più esistente;

tra il vano cucina al piano terra e la camera al piano primo non risulta più esistente la scala interna di collegamento;

- nel locale ripostiglio dopo la cucina non risultano i gradini indicati nella planimetria ma è alla stessa quota del pavimento della cucina.

Abitazione piano primo:

- è presente un ballatoio-disimpegno di arrivo dalla scala in arredo e un bagno che sono stati ricavati riducendo la camera più grande;

- nella camera più piccola è stato chiuso il solaio in corrispondenza della scala demolita che collegava la cucina sottostante e la porta di accesso dal ballatoio risulta in diversa posizione;

- il bagno esistente risulta ampliato per demolizione dei divisori del locale sgombero adiacente, costituendo un unico locale a servizio igienico ed è stata tamponata una finestra di accesso.

- E' presente un isolamento termo cappotto applicato internamente in alcune pareti perimetrali e sul prospetto dove erano originariamente adiacenti pollaio e sgombero al piano primo è stato applicato esternamente e non ancora completato”

Regolarizzazioni e spese di sanatoria

In considerazione delle opere rilevate in difformità rispetto allo stato legittimo, il CTU ritiene che tali difformità rientrino nell'ambito dell'art. 17 della L.R. n. 23/2004 “Accertamento di conformità”. Alla fattispecie è altresì applicabile la deliberazione n. 173 del 22 dicembre 2022, con la quale la Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha approvato le “Linee guida per la determinazione delle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni edilizie e paesaggistiche”.

Nel caso in oggetto, considerata l'entità delle opere realizzate senza titolo, si stima che l'aumento del valore venale dell'immobile possa cautelativamente ricadere nella fascia IV > Euro 30.000, comportando quindi una sanzione pari a Euro 5.000.

A tale importo si aggiungono i diritti di segreteria per la SCIA, gli oneri professionali per la presentazione della pratica in sanatoria compresa la regolarizzazione delle opere con rilevanza strutturale e successivo aggiornamento catastale, stimati forfetariamente in Euro 10.000,00 (esclusi diritti catastali e diritti di istruttoria). L'importo complessivo così stimato e arrotondato assomma a Euro 15.500,00. L'aggiudicatario dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria, avvalendosi dei disposti di cui all'Art. 40 comma 6° della Legge 28/2/1985 n° 47 e dall'art. 46 comma 5° del D.P.R. n° 380 del 6/6/2001, fermo restando ogni ulteriore approfondimento che potrà e dovrà svolgere l'eventuale aggiudicatario con l'ausilio di un proprio tecnico,

Identificazione edilizia e urbanistica

L'area su cui sorge il fabbricato è inserita nei seguenti articoli dello strumento urbanistico vigente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Comune di Fusignano: CUT Perimetro del territorio urbanizzato – Territorio Urbano PSC Perimetro del territorio urbanizzato - ART.4.1 AUC - Ambiti urbani consolidati - ART.5.2 RUE AUC.4 - Ambiti consolidati dei centri minori - ART.4.2.4.

Il tutto come meglio specificato nella relazione del C.T.U. allegata in atti.

* * *

B)

Il Professionista delegato

richiamata l'ordinanza di delega agli atti della procedura e oggetto di pubblicazione, per assicurare trasparenza e completezza delle informazioni al pubblico dei potenziali offerenti, **rende noto:**

che l'offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine stabilito, se è inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base d'asta o se l'offerente non presta cauzione nella misura e nella modalità indicata nel presente avviso;

- che gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta);

- che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico - edilizia, l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria nei termini di legge;

- che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo);

- che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dall'eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò già tenuto conto nella valutazione dei beni, applicando una riduzione del valore;

- che per ciascun lotto il prezzo base è quello fissato nell'ordinanza di vendita anche richiamando la valutazione dell'esperto stimatore, come eventualmente successivamente ridotto dal delegato in considerazione del numero degli esperimenti di vendita andati deserti;

- che il termine di versamento del saldo prezzo è perentorio e non è soggetto a sospensione feriale;

- che non sarà consentito il pagamento rateale;

- che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri conservativi esistenti al momento della vendita, che saranno cancellate a spese e cura della procedura, mentre non saranno cancellate eventuali ulteriori trascrizioni pregiudizievoli esistenti (es. domande giudiziali, sequestri di natura penale), anche ove fossero non opponibili;

- che ogni offerente, escluso il debitore e i soggetti non ammessi alla vendita, dovranno depositare l'offerta di acquisto in modalità telematica, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di vendita;

- che l'offerta è irrevocabile;

- che l'elaborato peritale relativo alla stima sarà disponibile per la consultazione, unitamente alla ordinanza di delega ed all'avviso di vendita, sul sito internet del gestore della vendita telematica, oltre che sul sito internet istituzionale del Tribunale di Ravenna www.tribunalediravenna.it, www.astegiudiziarie.it, www.astalegale.net, www.asteanunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, www.asteravenna.eu, www.immobiliare.it;

- che l'offerta può essere presentata da qualsiasi soggetto, escluso il debitore, personalmente o tramite avvocato nelle forme dell'offerta per persona da nominare, ai sensi dell'art. 579, comma 3, c.p.c., oppure quale procuratore speciale dell'offerente, ai sensi dell'art. 571 c.p.c.

Nell'ipotesi in cui l'avvocato abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della **procura speciale notarile rilasciata in data non successiva alla vendita stessa**;

- che l'offerta depositata in nome e/o per conto terzi – al di fuori delle ipotesi di rappresentanza legale delle persone incapaci e delle persone giuridiche – da chi non sia avvocato e sia dunque mero presentatore, non sarà ammessa;

- che l'immobile, ove occupato dal debitore o da terzi con titolo non opponibile alla procedura, potrà essere liberato alle condizioni e con i limiti previsti dall'art. 560 c.p.c.;

- che l'immobile potrà essere visionato, tramite richiesta da effettuarsi in via telematica presso apposita sezione contenuta nel PVP, fino a 7 giorni prima di quello fissato per l'esperimento del tentativo di vendita;

- che le richieste di visita, se presentate da soggetti professionali (es. agenzie immobiliari) per conto terzi, potranno essere rifiutate se non accompagnate dall'inoltro del documento d'identità in corso di validità dell'interessato e di quanto altro il Custode ritenga necessario per assicurare l'esatta identificazione dell'interessato;

- che saranno sempre rifiutate le richieste di visita simultanea o per gruppi di più interessati;

- che il Tribunale non ha stipulato alcun contratto con intermediari o consulenti, né ha affidato alcun incarico, tanto meno in esclusiva, ad agenzie immobiliari o altri soggetti privati, a cui non riconosce né riconoscerà alcuna provvigione;

- che, pertanto, gli annunci di vendita immobiliare contenuti e pubblicizzati presso le Agenzie Immobiliari non dipendono né derivano da alcun rapporto tra queste e il Tribunale;

- che il Custode è disponibile, compatibilmente con gli impegni connessi all'ufficio, a fornire **gratuitamente** tutte le informazioni relative all'immobile, alle modalità di partecipazione alla vendita, allo stato del procedimento e ai tempi del trasferimento;

- che con la presentazione dell'offerta telematica, l'offerente accetta il contenuto della perizia di stima.

Per effetto della delega si precisa che tutte le attività di cui agli artt. 576 e segg. c.p.c. saranno effettuate dal Professionista Delegato, il quale allo scopo:

INDICA

- prezzo base della vendita del lotto unico euro 113.250,00 (centotredicimiladuecentocinquanta//00)

- saranno ritenute efficaci offerte non inferiori a euro 84.937,50, (ottantaquattromilanovecentotrentasette, 50) pari al 75% del prezzo base sopra indicato;

- rilancio minimo in caso di gara, per ogni rilancio euro 5.700,00 (cinquemilasettecento//00) per il lotto unico

AVVISA

Che il giorno 15 settembre 2026 alle ore 11.00 e segg., procederà alla vendita telematica asincrona tramite la piattaforma del gestore Aste Giudiziarie in Linea Spa e provvederà :

- all'apertura delle buste telematiche;

- alla verifica della regolarità delle offerte pervenute;

- all'avvio delle operazioni di vendita, a cui gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita;
- all'eventuale avvio della gara sull'offerta più alta, nel caso fossero pervenute più offerte valide, che **avrà durata di 72 ore a partire dal suo inizio con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere in giorni festivi.**

MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE

La cauzione dovrà essere versata esclusivamente con bonifico bancario sul conto corrente presso la banca "Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese soc. coop.", filiale Ravenna V. Berlinguer, avente le seguenti coordinate IBAN: **IT09F085421310400000760912**; intestato a Trib. RA R.G.E. IMM. 49/2025, con indicazione della seguente causale: "cauzione RGE N. 49/2025 Trib. RA - LOTTO UNICO – Prof. Del. Avv. Maurizio Pavirani".

La cauzione, a pena d'inefficacia dell'offerta, dovrà risultare accreditata sul conto indicato dal Professionista Delegato nel presente avviso già al momento dell'apertura delle operazioni di vendita ed essere di importo pari almeno al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto.

Qualora il giorno fissato per l'udienza di vendita telematica non venga riscontrato, dal professionista delegato o suo sostituto, l'accredito della somma sul conto corrente intestato alla procedura, secondo la tempistica predetta, l'offerta sarà considerata inammissibile.

Pertanto, al fine di rispettare il suddetto requisito di ammissibilità, si invitano gli interessati alla presentazione dell'offerta ad eseguire il bonifico inerente la cauzione con congruo anticipo al fine di una corretta contabilizzazione dell'importo.

L'offerta di acquisto non è efficace se l'offerente non presta cauzione nella misura e nelle modalità indicate nel presente avviso.

- termine di versamento del prezzo

Il termine per il versamento del prezzo è fissato in giorni 120, dall'aggiudicazione, anche nell'ipotesi di credito fondiario; esso andrà corrisposto direttamente al delegato, con le modalità dallo stesso indicate.

Per effetto della delega si precisa che tutte le attività di cui agli artt. 576 e segg. c.p.c. saranno effettuate dal Professionista Delegato.

* * *

SOGGETTI AMMESSI AL DEPOSITO DELLE OFFERTE

Escluso il debitore, sono ammessi a depositare le offerte telematiche, tramite l'apposito modulo ministeriale al quale si accede dal portale del Gestore, come meglio di seguito precisato:

- l'offerente persona fisica, personalmente ed anche per conto di coofferenti, in forza di procura speciale notarile;

- il rappresentante dell'offerente incapace (ad esempio: minore di età o beneficiario di Amministrazione di sostegno), debitamente autorizzato dal Giudice competente;

- il legale rappresentante dell'offerente persona giuridica, o dell'ente non persona giuridica, debitamente autorizzato secondo le regole proprie dell'ordinamento interno della persona giuridica e dell'ente stesso.

- un avvocato, in forza di procura speciale notarile, ai sensi dell'art. 571 c.p.c. (procuratore speciale dell'offerente) o ai sensi dell'art. 579, comma 3, c.p.c. (offerta per persona da nominare);

Offerte formulate da soggetti diversi da quelli sopra indicati (ad esempio: mero presentatore) verranno considerate e dichiarate inammissibili.

Si precisa che:

- verranno considerate e dichiarate tali anche le offerte formulate da un soggetto non avvocato, anche se munito di procura notarile;
- non sarà possibile intestare l'immobile oggetto di vendita a soggetto diverso dall'aggiudicatario.

Si segnala l'opportunità di prendere visione della normativa regolamentare, riportata per estratto, che segue

CONTENUTO DELL'OFFERTA E DOCUMENTI DA ALLEGARE
(ART. 12 D.M. GIUSTIZIA N. 32/2015)

L'offerta presentata telematicamente secondo le istruzioni reperibili all'indirizzo https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/ManualeUtenteOfferta08_11_2022.pdf consultabili anche sul sito del Tribunale di Ravenna "protocollo di istruzioni per la partecipazione alle aste" deve contenere quanto di seguito indicato.

All'offerta devono essere allegati i documenti, di cui in appresso, in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3 dell'art 12 del D.M. n. 32/2015. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del D.M. n. 32/2015.

L'offerta deve quindi contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, i dati seguenti con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale dovrà essere riportato in documento separato da allegare, come tutti gli altri, all'offerta telematica.

A) OFFERENTE PERSONA FISICA

A1) Offerente persona fisica.

L'offerta dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e recapito telefonico (dell'offerente medesimo).

Pertanto, all'offerta dovranno essere allegati:

(i) scansione di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;

(ii) nel caso in cui l'offerente sia:

- di stato libero, scansione del relativo certificato;
- coniugato o unito civilmente, scansione del relativo estratto per riassunto dell'atto di matrimonio o dell'unione civile (da richiedere presso gli Uffici Comunali del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio o l'Unione Civile)

Nel caso in cui l'offerente sia coniugato o unito civilmente in regime di comunione legale dei beni e voglia che l'immobile oggetto di vendita sia catastalmente volturato anche a nome del coniuge, all'offerta, che dovrà contenere, in relazione al coniuge stesso, le indicazioni di cui al punto a1), dovrà essere allegata scansione di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale anche del coniuge non offerente.

Si informa sin da ora che, nel caso in cui l'offerente sia coniugato o unito civilmente in regime di comunione legale dei beni, ma voglia avvalersi delle specifiche ipotesi di esclusione da tale regime di cui all'art. 179, lettere c), d) ed f), c.c., il coniuge non offerente, dopo il saldo del prezzo e prima dell'emissione del decreto di trasferimento, dovrà rendere, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, la dichiarazione di cui all'art. 179, ultimo comma, c.c., da consegnare al professionista delegato nei termini che verranno da lui indicati.

A2) Offerente persona fisica titolare di impresa individuale:

Oltre alle indicazioni ed agli allegati di cui al punto a1), l'offerta dovrà contenere anche l'indicazione della denominazione dell'impresa individuale e della relativa partita I.V.A. e ad essa dovrà essere allegata anche la relativa visura del competente Registro delle Imprese, aggiornata ad una data risalente a non più di quindici giorni lavorativi prima del termine per la presentazione delle offerte.

A3) Offerente persona fisica cittadino extracomunitario:

Oltre alle indicazioni ed agli allegati di cui al punto a1), ed eventualmente di cui al punto a2), all'offerta dovrà essere allegata scansione del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità.

In caso di mancata allegazione di tale documento, l'offerta sarà considerata e dichiarata ammissibile ricevibile e dichiarata valida solo in caso di verifica positiva della condizione di reciprocità.

A4) Offerente persona fisica incapace (ad esempio: minore di età o beneficiario di Amministrazione di sostegno):

Oltre alle indicazioni ed agli allegati di cui al punto a1), all'offerta dovrà essere allegata scansione del provvedimento autorizzativo dell'operazione emesso dal Giudice competente. Qualora i rappresentanti dell'incapace siano più di uno (ad esempio: i genitori del minore di età), l'offerta dovrà essere sottoscritta da uno di loro, ma alla stessa dovrà essere allegata scansione di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale anche del rappresentante che non ha sottoscritto l'offerta.

B) OFFERENTE DIVERSO DALLE PERSONE FISICHE

L'offerta, come detto, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, che comparirà anche quale presentatore e dovrà indicare le proprie generalità ed allegare all'offerta stessa una scansione di un proprio documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

L'offerta dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, partita I.V.A. rilasciata in Italia (se diversa dal codice fiscale) ed indirizzo pec della persona giuridica offerente, ed il titolo in base al quale il legale rappresentante presenta l'offerta.

All'offerta medesima, per le persone giuridiche che vi sono iscritte, dovrà essere, altresì, allegata scansione della relativa visura del competente Registro delle Imprese, aggiornata ad una data risalente a non più di quindici giorni lavorativi prima del termine per la presentazione delle offerte.

B1) Società di persone (società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice)

All'offerta dovrà essere allegata scansione dei patti sociali vigenti.

Se vi sono più amministratori con poteri congiunti, all'offerta stessa dovrà, inoltre, essere allegata scansione della procura speciale notarile rilasciata all'amministratore che ha sottoscritto l'offerta con firma digitale da parte degli altri amministratori.

B2) Società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative)

Nel caso in cui:

(i) la società sia amministrata da un Amministratore Unico, ma dall'allegata visura del Registro delle Imprese risulti che l'operazione debba essere deliberata od autorizzata dai soci, all'offerta dovrà essere allegata scansione della relativa delibera assembleare o di altra documentazione equivalente ai sensi di statuto, delibera o documentazione che in caso di aggiudicazione, prima del decreto di trasferimento, dovrà essere consegnata in estratto autentico notarile;

(ii) la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e dall'allegata visura del Registro delle Imprese non risulti che l'operazione sia stata delegata al soggetto che ha sottoscritto l'offerta con firma digitale, all'offerta medesima dovrà essere allegata scansione della relativa delibera consiliare o di altra documentazione equivalente ai sensi di statuto, documentazione che in caso di aggiudicazione, prima del decreto di trasferimento, dovrà essere consegnata in estratto autentico notarile;

(iii) la società sia amministrata da una pluralità di amministratori con poteri congiunti, all'offerta dovrà essere allegata scansione della procura speciale notarile rilasciata all'amministratore che ha sottoscritto l'offerta con firma digitale da parte degli altri amministratori;

(iv) l'offerta sia sottoscritta con firma digitale da un membro del Consiglio di Amministrazione (Presidente, Vice Presidente o Amministratore o Consigliere Delegato) al quale dall'allegata visura del Registro delle Imprese non risulti attribuito il relativo potere, all'offerta medesima dovrà essere allegata scansione della relativa delibera consiliare o di altra documentazione equivalente ai sensi di statuto che legittimi l'offerente all'operazione, delibera o documentazione che in caso di aggiudicazione, prima del decreto di trasferimento, dovrà essere consegnata in estratto autentico notarile,

B3) Enti diversi dalle società

All'offerta dovranno essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto vigente, nonché scansione della eventuale della deliberazione dell'organo competente ad autorizzare l'operazione, che in caso di aggiudicazione, prima del decreto di trasferimento, dovrà essere consegnata in estratto autentico notarile;

Inoltre, qualora:

- l'ente offerente abbia personalità giuridica, all'offerta dovrà essere allegato la scansione del certificato dal quale risulti l'acquisto della stessa;
- l'ente offerente non abbia personalità giuridica, all'offerta dovrà essere allegata scansione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risultino l'esistenza dell'ente stesso, i suoi dati identificativi e i poteri rappresentativi in capo all'offerente;

C) OFFERENTE AVVOCATO

C1) Avvocato quale procuratore speciale dell'offerente, ai sensi dell'art. 571 c.p.c.

Nell'offerta dovranno essere indicati i dati dell'Avvocato quale presentatore, il titolo in base al quale presenta l'offerta, ed i dati del soggetto offerente.

All'offerta stessa dovranno essere allegati scansione della procura speciale notarile, di un documento di identità in corso di validità, del codice fiscale e del tesserino dell'Ordine di appartenenza, anch'esso in corso di validità, dell'Avvocato presentatore, nonché i documenti indicati ai punti che precedono a seconda della tipologia di soggetto offerente.

C2) Avvocato offerente per persona da nominare, ai sensi dell'art. 579, comma 3, c.p.c.

Nell'offerta dovranno essere indicati unicamente i dati dell'Avvocato quale presentatore ed offerente, ed il titolo in base al quale presenta l'offerta.

All'offerta stessa dovranno essere allegati scansione di un documento di identità in corso di validità, del codice fiscale e del tesserino dell'Ordine di appartenenza, anch'esso in corso di validità, dell'Avvocato medesimo.

Nell'ipotesi in cui l'Avvocato sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al professionista delegato, nei tre giorni successivi all'aggiudicazione e nelle forme da questi indicate, il nome del soggetto per il quale ha fatto l'offerta, depositando presso il professionista delegato la procura speciale notarile rilasciata in data antecedente la presentazione dell'offerta, in originale oppure copia conforme cartacea e/o copia autentica informatica, firmata digitalmente dal notaio.

In caso di pluralità di offerenti, siano essi persone fisiche o enti, all'offerta - che dovrà contenere le indicazioni ed alla quale dovranno essere allegati i documenti relativi ad ogni tipologia di offerente di cui ai punti precedenti - dovrà essere allegata, altresì, scansione della procura speciale notarile (o delle procure speciali notarili) rilasciata (o rilasciate) dall'altro offerente (o dagli altri offerenti) al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica, oppure al soggetto che ha sottoscritto l'offerta con firma digitale.

* * *

D) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;

E) anno e numero di ruolo generale della procedura;

F) il numero o altro dato identificativo del lotto;

G) descrizione del bene se previsto dal format dell'offerta;

H) l'indicazione del referente della procedura;

I) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;

L) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nell'avviso di vendita e **il termine per il relativo pagamento** che non potrà comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione

M) l'importo versato a titolo di cauzione;

N) data, orario e numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;

O) codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata (tenendo presente che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN o codice simile composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti a partire dal 6° fino al 16° carattere del TRN. Non dovranno comunque essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini);

P) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata, di cui ai commi 4 e 5 dell'art.12 del D.M. 32/2015, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni;

Q) il recapito di telefonia mobile dell'offerente ove ricevere le comunicazioni di pertinenza;

R) quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization;

S) bonifico attestante il versamento della cauzione

(necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata);

T) l'espressa dichiarazione di avere preso visione della perizia di stima.

Si ponga particolare attenzione ai seguenti documenti che vanno allegati all'offerta, a pena di inammissibilità, tutti in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi:

- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità dell'offerente e/o di colui che sottoscrive digitalmente l'offerta;
- bonifico attestante il versamento della cauzione (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata); qualora l'offerente sia

minore di età o incapace, copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome e della relativa autorizzazione; qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale copia della dichiarazione ex art. 179 c.c..

- procura rilasciata dagli altri offerenti (quando l'offerta è formulata da più persone) al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure al soggetto che sottoscrive l'offerta con firma digitale. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
- procura speciale o copia autentica della procura generale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
- visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, eventuale copia della delibera consiliare che autorizzi un amministratore della società alla partecipazione alla vendita, eventuale procura speciale notarile rilasciata dal legale rappresentante in favore di soggetto interno delegato (direttore generale, institore).
- Dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima;

* * *

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
ART. 12 D.M. GIUSTIZIA N. 32/2015

Le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica entro e non oltre il giorno precedente a quello fissato dal delegato per il loro esame.

L'offerta è inefficace se perviene oltre tale termine, se è inferiore di oltre un quarto del prezzo stabilito quale prezzo base nell'ordinanza e dunque nel presente avviso nonché se non risulta accreditata la cauzione nei termini e con le modalità sopra indicate.

Per presentare l'offerta con modalità telematiche, occorre accedere al Portale delle Vendite Pubbliche che si raggiunge alternativamente ai seguenti indirizzi:

<https://pvp.giustizia.it>

<https://venditepubbliche.giustizia.it>

<https://portalevenditepubbliche.giustizia.it>

Il Portale delle Vendite Pubbliche è un'area pubblica del portale del Ministero della Giustizia e costituisce lo strumento messo a disposizione dal Ministero per la pubblicità di tutti gli immobili posti in vendita nelle esecuzioni immobiliari e nelle procedure concorsuali pendenti avanti a tutti gli Uffici Giudiziari italiani, per prenotare la visita degli immobili in vendita e per presentare le domande di partecipazione alle vendite telematiche dei beni.

Chi intende partecipare ad una vendita telematica deve essere innanzitutto identificato in maniera inequivoca. A tal fine, due sono le modalità previste dal D.M. 32/2015:

• **utilizzo di una casella PEC e del dispositivo di firma digitale** con il quale firmare tutta la documentazione prima di procedere all'invio.

La persona fisica che compila l'offerta è definita **presentatore e deve necessariamente coincidere con l'offerente (ossia il soggetto che in caso di aggiudicazione si intesterà l'immobile)** ed è il soggetto che invia l'offerta al Ministero della Giustizia mediante PEC.

Per maggiori dettagli si rinvia alle informazioni dettagliate contenute nel "Manuale Utente per la Presentazione dell'offerta" telematica disponibile sul Portale dei Servizi Telematici.

Per evitare che non sia completata l'operazione di trasmissione della busta telematica è consigliabile iniziare il processo di deposito della offerta con largo anticipo rispetto al termine sopra fissato.

* * *

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'OFFERTA
ARTT.12 E 13 D.M. GIUSTIZIA N. 32/2015

Una volta compilata l'offerta, al termine del riepilogo dei dati, il presentatore deve **firmare digitalmente l'offerta** (bottone firma offerta), prima di confermarla. Per questo il presentatore deve quindi scaricare l'offerta integrale in formato xml, firmarla digitalmente con il proprio dispositivo e ricaricarla nel sistema.

L'offerta a questo punto può essere **confermata** ed inoltrata.

L'ultimo adempimento riguarda il **pagamento del bollo digitale**.

Il bollo può essere pagato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>, tramite il servizio "Pagamento di bolli digitali", tramite carta di credito o bonifico bancario, seguendo le istruzioni indicate nel "Manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica" e nel "Vademecum per il pagamento telematico del bollo digitale" reperibili sul sito internet pst.giustizia.it.

La ricevuta del pagamento in formato XML dovrà essere scaricata dal pst.giustizia.it ed allegata all'offerta.

Il presentatore, quindi, recupera l'offerta completa (in formato p7m) e la **trasmette all'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it** senza tentare di aprire il file contenente l'offerta e restituito dal sistema, pena l'alterazione dello stesso e l'invalidazione dell'offerta.

* * *

DEPOSITO E TRASMISSIONE DELL'OFFERTA
AL GESTORE PER LA VENDITA TELEMATICA
ART. 14 D.M. GIUSTIZIA N. 32/2015

L'offerta si intende depositata solo dopo che sia stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del Ministero della Giustizia, ricevuta che il presentatore ha diritto di richiedere ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.M. n. 32 del 2015.

Le offerte pervenute in maniera non conforme alle prescrizioni sopra indicate saranno ritenute inefficaci, con l'avvertenza che il portale non accetta offerte trasmesse dopo il termine fissato per la presentazione dell'offerta, che la responsabilità della correttezza, della completezza e della tempestività delle operazioni di inserimento nel portale dei dati e di tutta la documentazione richiesta è a carico esclusivo dell'offerente e che pertanto non saranno ammesse contestazioni, se, per un motivo qualsiasi, le attività sopra indicate non saranno compiutamente e correttamente concluse entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta.

Una volta trasmessa, non sarà più possibile modificare o cancellare l'offerta e la relativa documentazione, che saranno acquisite definitivamente dal portale e conservate dal portale stesso in modo segreto.

Anche le offerte presentate per via telematica sono irrevocabili e devono essere incondizionate. **L'offerta per la vendita telematica ritualmente depositata viene automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita e quindi trasmessa al gestore incaricato della vendita il quale, almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, invia all'indirizzo PEC indicato nell'offerta, un invito a connettersi al proprio portale.**

Un ulteriore invito a connettersi per partecipare alle operazioni di vendita viene trasmesso dal gestore, a mezzo SMS, al recapito di telefonia mobile fornito nell'offerta, ai sensi dell'art. 16 del D. M. 26.2.2015 n. 32.

Il presentatore si autentica al Portale del Gestore delle Vendite Telematiche con le credenziali ricevute, può visualizzare i documenti anonimi depositati da tutti i presentatori e partecipare alle operazioni di vendita relative all'esperimento di vendita per cui ha presentato l'offerta.

* * *

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA VENDITA

All'udienza di vendita telematica come sopra fissata, il Professionista Delegato procederà all'apertura delle buste telematiche.

Eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno.

Il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita.

Gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS.

In caso di offerta unica: se l'offerta è pari o superiore al prezzo base d'asta come sopra determinato si procederà senz'altro all'aggiudicazione all'unico offerente; qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base, ma pari o superiore al 75% dello stesso, si procederà all'aggiudicazione solo ove non siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c. e sempre che non si ritenga che vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita.

In caso di pluralità di offerte: in caso di pluralità di offerte ammissibili, il professionista delegato inviterà in ogni caso gli offerenti a una gara telematica sull'offerta più alta economicamente, secondo la modalità asincrona, partendo dal valore più alto tra quelli offerti; in difetto di offerte in aumento, aggiudicherà l'immobile al miglior offerente (da individuarsi in successione secondo: il maggior prezzo offerto, quindi, la maggiore cauzione prestata; quindi il minor tempo di versamento del saldo; infine, la priorità temporale di deposito dell'offerta). Si precisa che in caso di gara il termine perentorio per il pagamento sarà di 120 giorni anche nel caso in cui l'offerente, divenuto aggiudicatario, avesse depositato offerta contenente l'indicazione di un tempo di pagamento inferiore.

La gara avrà durata di 3 (TRE) giorni a partire dal suo inizio con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere in giorni festivi.

Durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia.

Qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 15 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 15 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento.

Offerta per persona da nominare:

Nell'ipotesi in cui l'avvocato abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare dovrà dichiarare al delegato nelle forme da questi indicati, nei tre giorni successivi alla vendita, il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando presso il professionista delegato l'originale della procura speciale notarile rilasciata in data antecedente la presentazione dell'offerta.

Istanza di assegnazione con riserva di nomina di un terzo: il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

La deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente in un giorno festivo al primo giorno non festivo. Il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione.

Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita.

All'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante disposizione di storno o bonifico (in tale caso con valuta alla data di detto bonifico) da effettuarsi ove possibile mediante funzionalità home banking sul conto corrente dal quale era stata inviata.

Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., **l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile.** Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita.

* * *

SALDO PREZZO

E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

In caso di aggiudicazione l'offerente è tenuto al versamento del saldo del prezzo (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione):

- **in caso di gara, nel termine non prorogabile di 120 giorni, salvo il caso in cui l'offerente, divenuto aggiudicatario avesse depositato offerta contenente l'indicazione di un tempo di pagamento inferiore e questo elemento fosse risultato il criterio determinante ai fini dell'aggiudicazione;**
- **in caso di unica offerta, e quindi in assenza di gara, il termine sarà quello non prorogabile di 120 giorni.**

In ogni caso, nell'ipotesi in cui sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine non prorogabile.

Ai sensi dell'art. 585, 4° co. c.p.c. nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti al Professionista Delegato incaricato della registrazione, trascrizione e

voltura del decreto di trasferimento nella misura liquidata dal G.E. secondo il protocollo in uso c/o il Tribunale.

Il versamento del saldo del prezzo dovrà avvenire sul c/c bancario intestato alla procedura esecutiva immobiliare e le cui coordinate verranno comunicate dal Professionista Delegato.

Si precisa che le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo.

L'originale della contabile del bonifico relativo al saldo prezzo dovrà essere depositata presso il Professionista Delegato.

Si precisa che qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905 n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'38 del D.lgs. n. 385 del 1993 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare comunque il saldo sul conto della Procedura.

Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione a norma dell'art. 587, comma 2, c.p.c..

Ove l'aggiudicatario intenda avvalersi per il pagamento di mutuo ipotecario contestuale all'emissione del decreto di trasferimento, dovrà darne esplicita comunicazione al Professionista Delegato specificando il nominativo del Notaio rogante e la data di stipula del mutuo. In tal caso le somme dovranno essere erogate sempre nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal delegato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva. L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato, l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la nota di iscrizione pronta per essere iscritta e la ricevuta di avvenuta registrazione dell'atto. Contestualmente alla presentazione del decreto di trasferimento sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto mutuante ne abbia fatto espressa richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura

* * *

Si ricorda che l'immobile potrà essere visionato fino a 7 giorni lavorativi prima di quello fissato per l'esperimento del tentativo di vendita previa richiesta da effettuarsi mediante il Portale delle Vendite Pubbliche – PVP (<https://pvp.giustizia.it/pvp>).

Ravenna, 12 giugno 2026

Il Professionista Delegato
Avv. Maurizio Pavirani

